REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 647/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi MCS [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [2], ha stabilito le modalità generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 647/86 della Commissione [3] ha stabilito talune modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo, in particolare fissando i massimali indicativi dei prodotti del settore vitivinicolo per la campagna 1986/1987 ;

considerando che l'evoluzione degli scambi constatata, nonché le previsioni per la campagna 1986/1987 per i vini spumanti delle voci ex 22.05 A ed ex 22.05 B della tariffa doganale comune giustificano una revisione verso l'alto del massimale indicativo per questi stessi prodotti ; che è opportuno fissare un nuovo massimale indicativo per i vini spumanti per la campagna 1986/1987 ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 647/86, il massimale indicativo di 24 200 hl per la campagna 1986/1987 per i vini spumanti è sostituito da 52 500 hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 50.